

(N. 491)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1949

### Norme per la redazione degli atti di morte dei condannati a morte per la causa della libertà

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 139 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile prescrive che il Segretario e il Cancelliere dell'autorità giudiziaria tenuto a compilare il processo verbale della esecuzione di una sentenza di morte deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo le notizie necessarie per la redazione dell'atto di morte. L'articolo successivo nel suo capoverso prescrive che quando si tratti di morte violenta o avvenuta in esecuzione di sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si faccia menzione nell'atto di tale circostanza. Ma in pratica tale circostanza risulta dalla indicazione dell'ufficiale dal quale è pervenuto l'avviso di morte, e in particolare per i condannati a morte da un Tribunale militare risulta dalla indicazione che l'avviso è pervenuto da tale organo.

Tale annotazione («l'ufficiale dello stato civile, avendo ricevuto dal direttore del tribunale territoriale di... avviso ecc.») appare anche negli atti di morte di coloro che — per essersi ribellati alla repubblica di Salò — furono dai vari tribunali militari territoriali condannati alla fucilazione; e appaiono analoghe annotazioni per altri che furono nello stesso modo vittima non della giustizia ma

della ferocia nemica. E per tale annotazione alla lettura del semplice atto nasce il dubbio se la morte sia avvenuta per ordine di un tribunale militare legittimo od illegittimo, se in dipendenza di un delitto comune, o di altra causa.

Sembra al senatore sottoscritto che questa possibilità di dubbio e questa nebbia di infamia attorno alla memoria di chi è invece avvolto dalla fiamma luminosa del sacrificio eroico debbano essere impediti e dileguati. E sembra anche opportuno che se in un domani lontano si ricercheranno nelle carte i nomi dei caduti eroici non debbano questi restare sconosciuti.

A questo scopo il sottoscritto senatore ritiene che sia opportuno che, in deroga alle disposizioni generali sullo stato civile che non consentono altre indicazioni che il nome, cognome, l'età, il luogo di nascita, il nome dei genitori e lo stato civile, sia per simili casi consentito aggiungere la indicazione della causa della morte nella forma più semplice, ma tale che suoni di per se stessa tributo di onore e di riconoscenza del popolo italiano verso questi martiri della libertà.

A questo intende provvedere la proposta di legge che il sottoscritto ha l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

In deroga delle disposizioni dell'articolo 140 del regio decreto 9 luglio 1939 sull'ordinamento dello stato civile, negli atti di morte di coloro che morirono in esecuzione di condanna da parte dei tribunali militari territoriali, tribunali straordinari od altri organi della cosiddetta repubblica sociale italiana è consentita la annotazione « morto per la causa della libertà ».

Art. 2.

La annotazione di cui al precedente articolo sarà eseguita in seguito a decreto del Tribunale pronunciato in Camera di consiglio per documentata richiesta del coniuge, dei discendenti od ascendenti, dei fratelli del defunto; o del Sindaco del Comune di sua nascita o residenza (autorizzato questo con deliberazione della Giunta comunale), e previo in ogni caso parere conforme della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Art. 3.

Tutti gli atti e documenti relativi a tale procedimento sono esenti da qualsiasi onere fiscale.